

Comune di **CASTELLETTO STURA**

Lavori di realizzazione marciapiedi lungo
Via Borgo Nuovo e Via Levata
PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL SINDACO

PECOLLO Battistino

IL RESPONSABILE DEL'UFFICIO TECNICO

arch. REVELLI Gemma

Elaborato

9

Settembre 2017

Il tecnico progettista:

Ing. Francesco Dalmasso

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	3
Art. 4 - Gruppi di categorie omogenee – categorie contabili	4
Art. 5 - Documenti che regolano l'appalto	4
Art. 6 - Osservanza di leggi e norme	4
Art. 7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	5
Art. 8 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico di cantiere.....	5
Art. 9 - Termine per l'inizio e ultimazione dei lavori – Penali.....	5
Art. 10 - Programma esecutivo dei lavori.....	6
Art. 11 - Disposizioni e cautele particolari da adottare in relazione all'attività sanitaria in corso - organizzazione dei lavori.....	7
Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe	8
Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori	8
Art. 14 - Lavori in economia.....	9
Art. 15 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	9
Art. 16 - Proprietà dei materiali di demolizione - Rinvenimenti, brevetti ed invenzioni- Riciclaggio di materiali	9
Art. 17 - Modifiche al contratto.....	10
Art. 18 - Pagamenti in acconto	10
Art. 19 - Pagamento rata a saldo.....	10
Art. 20 - Ritardo nei pagamenti.....	11
Art. 21 - Controlli e verifiche.	11
Art. 22 - Presa in consegna anticipata.....	11
Art. 23 - Ultimazione lavori – Conto finale.....	11
Art. 24 - Collaudo.....	12
Art. 25 - Risoluzione e recesso.....	12
Art. 26 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – Clausola sociale.....	13
Art. 27 - Norme di sicurezza generali.....	13
Art. 28 - Piani di sicurezza	14
Art. 29 - Piano operativo di sicurezza	14
Art. 30 - Piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS).....	15
Art. 31 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico.....	15
Art. 32 - Garanzie fideiussorie	15
Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa	16
Art. 34 - Subappalto.....	17
Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto	17
Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori	18
Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	18
Art. 38 - Requisiti strutturali per elementi non strutturali	23
Art. 39 - Danni cagionati da forza maggiore.	23
Art. 40 - Riservatezza e privacy.....	23

ABBREVIAZIONI

- Codice (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- RG (decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12/04/2006 n.163) relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 50/2016;
- CG Capitolato generale d'appalto, (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per quanto non abrogato dal Regolamento di cui al DPR 207/2010;
- R.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 6 D.P.R. 207/2010.
- CSA - Capitolato speciale d'appalto
- DL – direttore dei Lavori
- CSE – coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 89 lett. f) DLgs 81/08 smi
- PSC – Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art 100 Dlgs 81/08 smi
- POS – Piano operativo di sicurezza di cui all'art 89 lett. h) Dlgs 81/2008 smi
- SAL – Stato d'avanzamento lavori

PARTE I – NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione e completamento dei marciapiedi di Via Borgo nuovo e contestuale sistemazione di alcuni tratti su via Levata, nonché la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nel tratto compreso tra Via Borgo Nuovo e Viale Rosa e su Via Borgo Nuovo.

2. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto esecutivo approvato, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

L'intervento oggetto del presente appalto consiste in:

- Marciapiedi su Via Levata e Via Borgo Nuovo
- Posa di pozzetti di ispezione e realizzazione di nuova linea di alimentazione I.P. e quadro elettrico
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale
- Rappezzi di manto bituminoso

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai successivi articoli, unite alle descrizioni di elenco prezzi, alle relazioni ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto; l'Azienda però si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che ritenesse opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	
	Importo lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE (a+b)
Lavori a corpo	€ 57 574,29	€ 831,51	€ 58 405,80

2. L'importo contrattuale è costituito dall'importo dei lavori come risultante a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla colonna a) della tabella di cui al comma 1, aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui alla colonna b) della suddetta tabella, non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. In conformità all'allegato A del DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG3.
2. Si individuano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'opera secondo le indicazioni di cui dell'art. 12 L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47. I singoli importi contengono la relativa quota parte degli oneri di sicurezza.

	Lavorazioni	<i>Categoria allegato A d.P.R. n. 207/2010</i>		<i>Euro</i>	<i>Qualificazione obbligatoria SI/NO</i>
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Prevalente	OG3	51 612,00	SI
2	Impianti tecnologici	Subappaltabile	OG11	6 543,60	SI
TOTALE GENERALE				58 155,60	

Art. 4 - Gruppi di categorie omogenee – categorie contabili

- I gruppi di categorie omogenee di cui all'art. 42 comma 2, R.G, sono indicati nella tabella sotto riportata con a fianco la relativa aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento (art. 43, comma 6 DPR 207/2010)

	OPERE EDILI	EURO	%
1	Marciapiedi	39.673,78	
2	IP Pozzetti, cavidotti e nuovo palo	15.350,02	
3	Manto stradale	1.456,88	
4	Segnaletica Orizzontale	546,44	
5	Segnaletica Verticale	1.128,48	
	TOTALE OPERE EDILI E STRUTTURALI	58.155,60	
	(di cui 581,31 di oneri sicurezza nella stima lavori)		
	ONERI PER LA SICUREZZA (esclusi dalla stima lavori)	250,20	
	TOTALE APPALTO	58.405,80	100%

Art. 5 - Documenti che regolano l'appalto

- L'appalto è regolato dai documenti di cui all'art. 4 dello Schema di contratto; in caso di discordanza tra i documenti ivi indicati, si segue l'ordine di prevalenza previsto dall'art. 6 dello Schema di contratto.

Art. 6 - Osservanza di leggi e norme

- Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA e dal contratto d'appalto, il presente appalto è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate in seguito:
 - Il Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - Il d.P.R. 05/10/2010 n. 207 relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 50/2016 o in relazione alle norme di detto Regolamento comunque richiamate con valenza di clausole contrattuali purchè non in contrasto con la normativa vigente.
 - il Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato ;
 - il D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i
Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente CSA o nel Contratto d'appalto.
- L'Appaltatore è altresì soggetto a:

- il D.lgs 159 del 6/09/2011 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ;
- le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
- la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"
- la legge Regione Emilia Romagna 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico"
- leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera "a" della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- L. 186/68, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, (in particolare 64-8,64-4,64-2,81-1,17-13,17-43,17-52), le tabelle CEI UNEL, le norme dei Vigili del Fuoco, nonché la L. 818/84 e il D.M. 8/3/85; D.M. 18 settembre 2002 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private", nonché tutta la normativa tecnica vigente.

Art. 7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. L'appaltatore dovrà fornire, alla fine dei lavori, una dichiarazione di conformità relativa ai lavori eseguiti.
2. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si rinvia alla regolamentazione già prevista dal previgente art 167 del RG e agli artt. 16 e 17 del C.G. ove non diversamente disciplinato dal presente capitolato.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

Art. 8 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico di cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del C.G. l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione alla D.L.
2. Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione ha diritto ad esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale in possesso di adeguata qualifica professionale (diploma di geometra, perito edile o industriale, laurea breve in ingegneria o architettura, laurea specialistica in ingegneria o architettura), di provata ed adeguata capacità, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 105, comma 17, Dlgs 50/2016.
4. Il nominativo del direttore di cantiere dovrà essere comunicato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori e comunque non oltre la data di consegna degli stessi. Il D.L. ha diritto di chiederne la sostituzione, previa motivata comunicazione, per incapacità o grave negligenza.
5. Eventuali sostituzioni del Direttore di cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo PEC

Art. 9 - Termine per l'inizio e ultimazione dei lavori – Penali

1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità desunte dai previgenti artt. 153 e segg. RG.
2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, con la modalità dei previgenti gli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 30** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà la disciplina prevista dal previgente articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
6. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dai previgenti artt. 154, comma 7 e 158 RG).
7. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà la disciplina puntuale per la determinazione del ritardo computato secondo quanto dettagliato nel previgente art. 159 co. 14 RG.
10. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3 previsto per dare ultimati i lavori, si applica la penale per ritardo di cui all'art. 8 dello schema di contratto.

Art. 10 - Programma esecutivo dei lavori

1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il

- programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Qualora il programma sottoposto alla D.L. non ottenesse l'approvazione, l'Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare in relazione alle richieste della S.A. nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.
 3. Nel programma esecutivo dei lavori l'Appaltatore dovrà organizzare la propria attività tenendo presente che tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite assicurando il normale svolgimento delle attività sanitarie esplicitate in ambito ospedaliero, secondo quanto meglio precisato all'art. 9 del presente CSA, senza che ciò possa costituire in alcun modo titolo per richieste di ulteriori compensi in quanto l'Appaltatore ne ha già tenuto conto in sede di offerta.
 4. Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere modificato o integrato dall'Appaltatore ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, in ottemperanza all'articolo all'articolo 92 del D.lgs 81/2008 s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
 5. Nel caso in cui i lavori procedano con un ritardo, imputabile all'Appaltatore, **maggiore di trenta giorni naturali consecutivi, rispetto a quanto stabilito dal cronoprogramma**, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.
 6. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107 del Codice

Art. 11 - Disposizioni e cautele particolari da adottare in relazione all'attività sanitaria in corso - organizzazione dei lavori.

- 1 **La finalità degli interventi progettati è quella di eseguire tutte le opere previste di cui all'art.1, mantenendo la funzionalità delle attività sanitarie del presidio ospedaliero situato nell'area limitrofa, con particolare riferimento alla viabilità interna del presidio ospedaliero e alla strada di accesso al Punto di Primo Intervento che dovrà essere sempre accessibile, pulita e sgombera per consentire l'arrivo dei mezzi e dei pazienti sia in emergenza che in condizioni normali.**
- 2 **Le interruzioni impiantistiche necessarie per l'allacciamento degli impianti alle linee del vicino Ospedale, dovranno essere comunicate e programmate con largo anticipo, dovranno essere ridotte ai tempi tecnici strettamente necessari. L'Appaltatore, nell'organizzazione dei lavori, dovrà tener conto della assoluta necessità che i lavori e le eventuali interruzioni siano conclusi nel più breve tempo possibile, senza soluzioni di continuità e, in ogni caso, in accordo con la D.L., che potrà fissare anche precisi termini di ultimazione dei lavori. Parimenti la D.L. può comunque disporre di interrompere i singoli lavori in qualsiasi momento qualora lo ritenesse necessario per incompatibilità con l'attività sanitaria in corso del vicino presidio ospedaliero. Le interruzioni potranno essere di alcune ore o di giornate intere a discrezione della D.L., senza che ciò possa costituire motivo per la richiesta di maggiori e/o diversi compensi da parte della Ditta Appaltatrice né per proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.**
2. Nel caso di sopravvenute esigenze di servizio, data la particolare funzione sanitaria svolta nel vicino presidio ospedaliero, la D.L. potrà richiedere che alcuni lavori vengano effettuati anche nelle giornate di sabato e domenica e comunque al di fuori del normale orario di lavoro.
3. Al di fuori del normale orario di lavoro l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio effettuare interventi che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante.

4. Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di rispettare tali prescrizioni si intendono compresi nei prezzi offerti in sede di gara.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi e con le modalità previsti dall' art.107 del Codice.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità del surrichiamato art. 107 del Codice. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
6. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiederne, con domanda motivata, la proroga con le modalità dell'art. 107, comma 5 del Codice.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi, per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai singoli gruppi di categorie omogenee di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 4, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 184 del DPR 207/2010.
4. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, come determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, colonna b), è effettuata dalla Direzione lavori, sulla base del preventivo assenso espresso dal CSE, ove nominato, in base alla stima analitica della quota parte di oneri della sicurezza afferenti le lavorazioni ricomprese in ogni stato di avanzamento.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità per l'intero ammontare, gli importi relativi a:
 - materiali e apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione, relativi sia al materiale e/o alla posa in opera;
 - impianti e le lavorazioni per i quali è prevista:
 - presentazione della dichiarazione di conformità e/o della regolarità ai sensi delle normative vigenti di cui al punto 37.2 c) (vedi anche punto 36 dell'art.38 del presente CSA);
 - l'attività di commissioning di cui all'art. 39;
 - nei casi in cui la posa dei materiali necessari, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore/installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione,qualora tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. In tali casi il direttore dei lavori, procederà a contabilizzare e registrare tali voci, con una riduzione dell'aliquota di incidenza pari al 30%; l'importo residuo verrà contabilizzato solamente al momento della presentazione della prescritta documentazione

La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 14- Lavori in economia

1. Qualora si debbano eseguire lavori in economia, necessari in relazione alla particolare tipologia della lavorazione non suscettibile di valutazione a misura, ai sensi dell'art.179 RG, la stazione appaltante li disporrà con ordine di servizio della Direzione Lavori. La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei lavori in economia avviene sulla base di liste settimanali firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori secondo quanto previsto dall'art.187 del RG. I compensi per le prestazioni in economia sono così definiti:
 - per la mano d'opera verranno applicate le tariffe orarie vigenti per la zona all'atto dell'effettiva prestazione, come desunte dai "Prezzi informativi delle opere edili in Rimini e provincia"; le suddette tariffe saranno eventualmente maggiorate delle spese generali e utile d'impresa, qualora non già incluse nel prezzo. La percentuale di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento). Per la percentuale di incidenza dell'utile si rinvia all'indicazione esposta in sede di offerta dall'aggiudicatario ai fini di quanto previsto dall'art. 109 del Codice.
Il ribasso d'asta si intenderà, comunque, applicato esclusivamente alla quota di spesa generale e utile d'impresa. Nel prezzo della manodopera degli operai, si intende, compreso l'uso e consumo di tutti gli attrezzi relativi alla loro arte, di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue spese o a quelle dell'appaltatore.
 - per i noli, mezzi d'opera si applicheranno i prezzi desunti dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Rimini o dai listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso solo a questi ultimi due fattori.
 - Per i materiali si applicheranno i prezzi desunti dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Rimini o dai listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali ed utili, al netto del ribasso offerto.
2. Per l'esecuzione dei lavori in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Per comprovati motivi di urgenza dovrà essere garantita la prestazione anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Qualora l'Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà, senza formalità alcuna, ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

Art. 15 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.
2. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG.

Art. 16 - Proprietà dei materiali di demolizione - Rinvenimenti, brevetti ed invenzioni- Riciclaggio di materiali

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. In attuazione dell'articolo 36 CG i materiali provenienti dalle escavazioni, smontaggi, demolizioni, ritenuti a giudizio insindacabile della D.L. idonei al riutilizzo devono essere selezionati, reggiati, accatastati, trasportati e regolarmente immagazzinati nei depositi dell'ASL o in sito, qualora ne sia previsto il riutilizzo nell'ambito dello stesso cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato di tutti gli oneri, del trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
3. Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti di invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
4. Nel caso eventuale che dalle specifiche voci di elenco prezzi unitari risulti possibile l'utilizzo di materiale riciclato, tra quelli elencati nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 questo potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui alla successiva lett. b) purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
- b. I manufatti e i beni richiamati sono i seguenti:
 - 1) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - 2) sottofondi stradali e di piazzali civili e industriali;
 - 3) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - 4) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - 5) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - 6) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
- c. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
- d. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 17 - Modifiche al contratto

- 1 Nessuna modifica o variante al contratto d'appalto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è previamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del Codice. Qualora le modifiche all'oggetto del contratto assumano la connotazione di varianti in corso d'opera di cui all'art.106 comma 1 lett.c) del Codice si rinvia per le modalità esecutive alle disposizioni regolamentari già contenute nei previgenti artt. 161 e 162 del RG.
- 2 Ai fini dell'art.106, comma 1, lett e) del Codice si stabilisce che si considerano modifiche rientranti in tale fattispecie quelle varianti in aumento o in diminuzione, aventi natura non sostanziale in base a quanto definito nel comma 4 del predetto articolo, che comportano un incremento dell'importo del contratto iniziale non superiore al 5% oppure quelle varianti che comportino una variazione degli importi netti delle varie categorie di lavoro omogenee di cui all'art.4 con incidenza non superiore al 10%, senza aumento dell'importo del contratto.
- 3 La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente CSA. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
- 4 Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie omogenee di cui all'art. 4 del CSA.
- 5 Qualora per l'esecuzione di categorie di lavori non previste non vi siano i prezzi corrispondenti nell'Elenco Prezzi di contratto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento con i criteri già previsti dal previgente art. 163 del R.G.

Art. 18 - Pagamenti in acconto

- 1 Si precisa che non è previsto alcun pagamento in acconto

Art. 19 - Pagamento rata a saldo

1. L'ammontare totale del contratto è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5 del d.lgs 231/2002 come modificato dal d.lgs 192/2012 e secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Sviluppo Economico – Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1293 del 23/01/2013, previa acquisizione del DURC e presentazione di idonea polizza di cui all'art 103, comma 6, del Codice a garanzia del saldo e comunque previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore ai sensi del D.P.R. 633/1972 a seguito della notifica dell'avvenuta approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante. Pertanto resta inteso che il ritardo dell'appaltatore nella trasmissione della fattura costituisce causa imputabile all'appaltatore stesso per identico ritardo nell'invio

all'Amministrazione dell'A-USL della richiesta per l'emissione del mandato di pagamento.

2. Qualora l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice i termini di 60 giorni decorreranno dalla presentazione della garanzia stessa.
3. Il pagamento del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, C.C.

Art. 20- Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi, legali.
2. In caso di ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel presente contratto si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del d.lgs 231/2002 come modificato dal D.lgs 192/2012.
3. Si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile

Art. 21 - Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 22 - Presa in consegna anticipata

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del R.G.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. A tal fine verrà redatto apposito verbale di consegna contenente l'accertamento circa lo stato di consistenza delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. La Stazione appaltante potrà, parimenti, richiedere la consegna anticipata di parte delle opere, prima dell'ultimazione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. In tale caso si procederà con le stesse modalità previste per la consegna di cui al comma 1. **Non si procederà alla presa in consegna formale delle opere come sopra rappresentata per quei cantieri caratterizzati da molte fasi d'attuazione; in questi ambiti, al termine di ogni fase l'Appaltatore avvertirà della conclusione dei lavori il D.L. il quale procederà alla verifica della corretta esecuzione delle opere ed agibilità degli spazi ed alla compilazione e sottoscrizione, assieme all'Appaltatore, di un verbale sintetico di presa d'atto e utilizzo temporaneo.**

Art. 23- Ultimazione lavori – Conto finale

6. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.
7. Il conto finale dei lavori è redatto dal D.L. entro 60 giorni dalla data della loro effettiva ultimazione, accertata con il certificato di cui al comma 1 e trasmesso al Responsabile del Procedimento unitamente alla relazione di cui all'art.200 R.G.

Art. 24 - Collaudo

1. Il termine per l'ultimazione del collaudo viene stabilito entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dal DL con il certificato di cui all'art. 199 RG.
2. L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel certificato di collaudo ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.
3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita dell'atto di collaudo. Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dal R.P, trascuri la manutenzione, la Stazione appaltante provvederà a far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie e a trattenere sulla somma costituente il credito residuo dell'appaltatore e, in difetto, sulla cauzione, le spese sostenute.
6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme della Parte II, Titolo X del RG.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Art. 25 - Risoluzione e recesso

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 108 del Codice, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto d'appalto, con le modalità ivi previste.
2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate gravi ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del Codice le seguenti inadempienze:
 - a) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - b) presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;
 - c) ripetute violazioni accertate alle norme di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
 - e) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f) mancato inizio dei lavori protrattosi per più di **30** giorni dall'avvenuta consegna degli stessi;
 - g) mancata ripresa dei lavori protrattasi per più di **30** giorni rispetto alla data risultante dal verbale di ripresa dei lavori seguenti ad una sospensione;
 - h) andamento dei lavori con un ritardo maggiore di **sessanta** giorni naturali consecutivi rispetto a quanto stabilito dal cronoprogramma;
 - i) E' fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in caso di reiterati e perduranti inadempimenti agli obblighi di natura assistenziale assicurativa e previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro risultanti dal DURC.
3. Oltre che nei casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato o dello schema di contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto in caso di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni. In tale ipotesi gli inadempimenti saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
5. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento (tramite PEC), con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Nel giorno stabilito si farà luogo, in

- contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.
6. Si procederà a risoluzione del contratto nei casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.
 7. La violazione degli obblighi derivante dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL della Romagna comporterà la facoltà di risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda.
 8. Ai sensi dell'art. 109 del Codice e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento.-
 9. La Stazione Appaltante dovrà dare preavviso dell'intenzione della facoltà di recedere a mezzo lettera raccomandata a.r./PEC da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata per il recesso.

Art. 26- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – Clausola sociale

- 1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto. Parimenti l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi, ai sensi dell'art. 29 Dlgs 273/2003.
- 2 In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante l'acquisizione del DURC, sarà disposto dall'ASL in via sostitutiva ex art. 30, comma 5 del Codice direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13/04/2012 e dell'INAIL del 21/03/2012.
- 3 Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa l'Appaltatore non potrà pretendere interessi o danni di sorta.
- 4 L'Appaltatore e i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 9/07/2008 e ne garantiscono l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.
- 5 L'Appaltatore si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere a disposizione della D.L. e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia delle comunicazioni di assunzione al Centro Per l'Impiego di cui all'art 9 bis, comma 2, L. 608/1996 s.m.i. unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione di cui all'art. 4 bis, comma 2 del D.lgs 181/2000 e s.m.i., relativamente a tutti i lavoratori impiegati in cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente comma, costituisce inadempimento contrattuale e forma oggetto di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla Direzione provinciale del lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente .

5. Ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs 81/08 l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
6. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'Allegato XI del Decreto Legislativo n.81/08.
7. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
8. L'Appaltatore deve provvedere a nominare un proprio Esperto in problemi di sicurezza (ES), che può coincidere con il Direttore Tecnico di Cantiere, che ha il compito di interfacciarsi in via principale con il coordinatore per l'esecuzione e con la DL per i problemi afferenti la sicurezza.
- 9.

Art. 28 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. In ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs.81/08, la stazione appaltante mette a disposizione dei soggetti esecutori dei lavori le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
3. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza
4. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
9. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo, derivanti da un subappalto, dovranno essere consegnati, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei lavori della ditta subappaltatrice per la preventiva approvazione affinché le misure di sicurezza siano realmente applicate.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, forma parte integrante del contratto d'appalto.

Art. 29 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un **Piano Operativo di Sicurezza** di cui all'art. 89 comma 1 lett. h) D.lgs 81/2008 s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18, commi 1, punto p) del D.Lgs.81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'articolo 26 dello stesso D.lgs. n. 81/08; contiene inoltre le notizie di cui agli artt. 18 e 28 dello stesso Testo Unico, con riferimento allo specifico cantiere. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni iniziali. Detto piano dovrà tenere conto, inoltre, della presenza in cantiere di eventuali imprese subappaltatrici.
3. Il POS dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.. e costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'art. 91, comma 1 lettera a) e dall'art. 100, del D.Lgs. 81/08. L'obbligo di redazione del P.O.S. è esteso a tutte le imprese esecutrici (anche autonomi) che intervengono, ai sensi di quanto disposto dall'art.101 del Titolo IV del D.Lgs.81/08.
4. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi e, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il POS all'impresa affidataria che sarà tenuta ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici ed a consegnarli al CSE prima dell'ingresso in cantiere dei subappaltatori stessi, per la preventiva approvazione, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
5. In relazione all'art. 26, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.Lgs.81/08, l'appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dalla D.L. o dal Coordinatore per l'esecuzione, durante le quali si esamineranno gli aspetti relativi alla sicurezza in cantiere per i lavori da eseguirsi. A tal fine l'appaltatore è obbligato a comunicare tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'intervento conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza. Rimane facoltà dell'appaltatore richiedere la convocazione di ulteriori riunioni quando ritenute necessarie.

Art. 30 - Piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS)

1. L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.81/08, alla redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate al fine di avere uno strumento operativo in cantiere che dia chiare indicazioni tecniche.
2. In tale contesto l'appaltatore assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Art. 31 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico emanate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2002 n.45. In particolare, si richiama il punto 3) della citata deliberazione che fissa i valori limite nel caso di cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione.
2. Gli oneri per porre in atto gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore saranno totalmente a carico dell'impresa esecutrice.
3. Al fine di permettere la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere l'impresa è tenuta a comunicare alla stazione appaltante le necessarie informazioni in merito a tempi e modalità operative.

Art. 32 - Garanzie fideiussorie

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono ammesse le riduzioni della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. In caso di ATI il beneficio è ammesso con le modalità indicate dal disciplinare di gara per la cauzione provvisoria.

3. La cauzione definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice e essere conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 103 del Codice cui si rinvia. Fino all' emanazione dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti di cui al comma 9 dell'art.103 del Codice detta cauzione potrà essere redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, , opportunamente integrata con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile.
4. L'Appaltatore deve, altresì, prestare la garanzia di cui all'art.103, comma 6, del Codice con validità fino alla definitività del collaudo.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto del contratto che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso d'esecuzione dei lavori. La mancata presentazione della polizza nei termini sopra previsti comporta il differimento della consegna dei lavori.

2. La polizza dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 103 del Codice cui si rinvia. Fino all' emanazione dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti di cui al comma 9 dell'art.103 del Codice detta cauzione potrà essere redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123

3. Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE:	importo contrattuale
Partita 2 - OPERE PREESISTENTI:	euro 1.000.000
Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO:	euro 150.000

La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per **un massimale** non inferiore ad **euro 1.000.000,00**

Tale polizza deve

- a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati " terzi" i rappresentanti del Committente (stazione appaltante) autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
- b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art.12 lett. l) dello schema tipo 2.3);
- c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art.12 lett. j) dello schema tipo 2.3),
- d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art.12 lett. m) dello schema tipo 2.3).

Per quanto riguarda la Sez. A Partita 1 l'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 2 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al soggetto "CONTRAENTE".
5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. **L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia**
7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Art. 34 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti, in specie dall'art. 105 del Codice; in particolare si precisa che:
 - a) l'appaltatore deve aver indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo comunque il limite massimo di subappaltabilità del 30% per le opere qualificate come "strutture impianti e opere speciali" ai sensi dell'art 12 comma 1 L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47, che siano singolarmente superiori al 15% dell'importo dei lavori a base d'appalto. Il subappalto di tali opere non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
 - c) l'appaltatore che intende avvalersi del subappalto deve provvedere a presentare alla stazione appaltante apposita istanza scritta, accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 105, comma 7 e 18 del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - d) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - e) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - f) qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 150.000,00 o, in ogni caso, qualunque sia l'importo qualora si tratta di tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa come individuate nel Decreto di cui all'art. 91, comma 7, D.lgs 159/2011, dovrà essere acquisita nei confronti del subappaltatore l'informazione antimafia di cui al succitato art. 91;
 - g) il subappaltatore deve produrre prima dell'inizio dei lavori copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) Dlgs 81/2008, in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del presente CSA.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
3. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 art 105 del Codice.
4. Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.105 del Codice.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la stazione appaltante effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto,

Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Si rinvia a quanto previsto all'art 26, comma 1, del presente CSA.

2. Il direttore dei lavori e il R.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 81/ 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come indicato nel bando di gara, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, del Codice
2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 105, comma 13 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la Stazione appaltante non procederà al pagamento nei confronti dell'appaltatore finché costui non comunichi formalmente la parte di lavori eseguita dal subappaltatore con il relativo importo e con motivata proposta di pagamento, vistata dal subappaltatore. In mancanza di tale comunicazione la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL contabilizzato. Nel caso vi siano contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, il DL determinerà l'importo corrispondente alla quota di lavorazioni eseguite dal subappaltatore oggetto di contestazione, per il quale non si procederà al pagamento. Resta inteso che all'Appaltatore non spetterà la corresponsione di interessi o indennizzi di sorta per la sospensione del pagamento che avverrà solo a presentazione della proposta motivata di pagamento o alla definizione della controversia con il subappaltatore.
3. Il pagamento diretto al subappaltatore non determina l'instaurarsi di alcun rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e subappaltatore, in quanto tale pagamento viene effettuato a titolo di delegazione di pagamento ex lege ai sensi dell'art. 1269 Codice Civile, per effetto della quale la Stazione appaltante, pagando, adempie alla propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatore e in virtù della delegazione si estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore che nulla potrà più pretendere a riguardo.
4. Qualora la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto al subappaltatore, sarà onere dell'Appaltatore trasmettere, successivamente al pagamento ottenuto dalla Stazione appaltante, e comunque prima dell'emissione del certificato di pagamento relativo al successivo SAL, le fatture quietanzate o la dichiarazione rilasciata da ogni subappaltatore autorizzato circa il pagamento di ogni suo avere in merito ai lavori e/o forniture effettuate entro la data di chiusura del SAL precedente. In mancanza la Stazione appaltante sospende il pagamento del SAL successivo. L'A-USL non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
5. Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, si procederà secondo le modalità di cui al precedente art.26, in quanto compatibile.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal RG o in forza del CG, nonché dagli altri articoli del CSA sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di seguito indicati, che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto.

Art. 37.1 – Oneri generali

Art. 37.1.1 – Oneri di carattere organizzativo e impianto di cantiere

a) le tasse e gli oneri :

- dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori. L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada; in difetto rimane in esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa\contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;

- per l'ottenimento di tutte le licenze occorrenti per l'esecuzione dei lavori, del contratto e per la messa in funzione degli impianti;
- b) la formazione di cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'intervento con tutti gli impianti necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti gli interventi da effettuare, la idonea recinzione del cantiere stesso, la pulizia e manutenzione del cantiere in modo da rendere sicuri transito e circolazione di veicoli e persone; l'appaltatore dovrà altresì provvedere ad organizzare l'impianto del cantiere tenendo presente le eventuali consegne parziali o frazionate. I costi non riferibili alla sicurezza e salute dei lavoratori ed afferenti l'apprestamento delle aree di sede operativa, deposito, mensa, spogliatoio previsti; manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all'Appaltatore;
- c) la predisposizione di locali ufficio per la direzione di cantiere e personale organizzativo dell'Appaltatore, dotati di personal computer, telefono, fax. Detti locali dovranno essere sempre accessibili alla D.L. durante l'orario di lavoro e vi dovranno essere custoditi i documenti relativi all'appalto e al cantiere. Le spese di esercizio degli impianti (telefono, fax, ecc.), come la manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all'Appaltatore;
- d) predisposizione ed esposizione del necessario numero di cartelli di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e cm. 400 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1/6/90 n. 1729/UL. Si precisa sin d'ora che è fatto divieto all'impresa di esporre cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non autorizzati dalla Direzioni Lavori; è fatto altresì divieto all'impresa rimuovere eventuali affissioni presenti nei luoghi di intervento se non autorizzati dalla DL. La stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei ponteggi installati, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari;
- e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle normative vigenti, con particolare riferimento alla sicurezza in generale ed al codice della strada in particolare, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- f) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- g) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- h) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, con riguardo a tutte le strumentazioni ed ai materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuno siano a disposizione nell'occasione; la fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, agli operai aventi accesso al cantiere, di idonea divisa di lavoro, di apposita tessera di riconoscimento con nome e cognome da apporre alla divisa, oltre ad ogni dispositivo di protezione individuale necessario. Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo sopradescritto;
- i) le spese, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;

Art. 37.1.2 – Oneri generali relativi all'esecuzione

- j) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo tale che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi al progetto ed eseguite a perfetta regola d'arte;
- k) la responsabilità della non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal progetto;
- l) la pulizia quotidiana e finale del cantiere, delle aree esterne e delle vie di transito del cantiere. Non appena ultimati i lavori e comunque entro 30 giorni dal verbale di ultimazione, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie, a sistemare e ripristinare gli eventuali terreni occupati e interessati dalle opere appaltate; dovrà, altresì, provvedere a rimuovere i materiali residui e gli sfridi delle lavorazioni provvedendo al relativo smaltimento in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Stazione appaltante, previo formale invito del D.L. a provvedervi, potrà provvedervi direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e spese relativi saranno a carico dell'Appaltatore con possibilità di rivalsa su quanto ancora dovuto all'Appaltatore stesso;
- m) la messa a disposizione, per l'esecuzione di tutti i lavori, dell'attrezzatura completa e dei mezzi d'opera necessari, compresi gli automezzi, per la tempestiva effettuazione delle lavorazioni d'appalto;
- n) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel

- presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore, non potrà pretendere compensi di sorta;
- o) la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i manufatti ed ai materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate all'Appaltatore; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;
 - p) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
 - q) la preventiva campionatura, prima dell'esecuzione dei lavori, di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, nonché l'esecuzione di un'opera a campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che sia richiesta dalla D.L., ai fini dell'approvazione, da parte della stessa D.L., prima della messa in opera senza che per ciò l'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo per eventuali ritardi nei lavori. I campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal D.L. e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo nei locali messi a disposizione della Stazione appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo. Le campionature degli impianti devono essere accompagnate, ove occorra, oltre che dalla relativa documentazione tecnica, anche da grafici illustrativi e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dai rispettivi calcoli giustificativi;
 - r) il ricevimento, lo scarico e il trasporto dei materiali e dei manufatti, prima e dopo le lavorazioni, nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni della DL all'interno del cantiere;
 - s) idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - t) esecuzione di operazioni di tracciato e rilievo necessarie a giudizio insindacabile del direttore dei lavori all'esecuzione delle opere;
 - u) trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di tutti i materiali di rifiuto, di sfrido e delle macerie, compresi imballaggi e materiali di qualsiasi natura risultanti da demolizioni e smantellamenti, ancorché lasciati da subappaltatori, fornitori o maestranze; tali rifiuti si intendono di proprietà dell'appaltatore, sono quindi a carico dello stesso tutte le incombenze amministrative ed economiche per il loro corretto smaltimento;
 - v) assistenza e supporto in materia di sicurezza, attuata mediante figura tecnica specialistica all'uopo dedicata (esperto in problemi di sicurezza ES) in possesso di comprovata esperienza e professionalità, con il compito di interfacciarsi in via principale con il DL e il CSE per i problemi afferenti la sicurezza. In via generale, a integrazione di quanto già previsto nei POS delle singole imprese esecutrici, dovrà essere predisposta a cura di tale figura tutta la documentazione (relazioni, verbali, schemi, ecc) necessaria a comprova della corretta programmazione e del corretto svolgimento delle lavorazioni in materia di sicurezza;
 - w) nomina di un responsabile unico per l'appaltatore in materia di prevenzione incendi, ai fini di coordinare l'esecuzione degli interventi e dei lavori eseguiti direttamente dall'Assuntore e dalle eventuali imprese subappaltatrici, in modo da assicurare che vengano rispettate le leggi e le norme in materia anche quando concorrono più installatori alla realizzazione finale: Tale figura avrà altresì il compito specifico di interfacciarsi con la SA in materia di prevenzione incendi;
 - x) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto comprese quelle derivanti dalle assicurazioni prestate, qualora la compagnia per qualsiasi motivazione, non provveda al pagamento dei danni;
 - y) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a persone e a proprietà pubbliche e private;
 - z) il rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico emanate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione Giunta regionale 21 gennaio 2002 n. 45, compresa la messa in atto di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore ottenendo, per il cantiere, tutte le prescritte autorizzazioni e rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relativi alle

attrezzature, ai mezzi d'opera e agli impianti di cantiere;

- aa) la comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;
- bb) lo sviluppo dei disegni costruttivi di cantiere e/o officina nel rispetto del progetto esecutivo fornito. Tali elaborati dovranno essere preventivamente sottoposti alla Direzione Lavori per l'approvazione e si potrà dar corso all'esecuzione dei lavori solo ad avvenuta approvazione dei disegni "costruttivi" da parte della suddetta D.L.;

Art. 37.1.3 – Oneri specifici relativi a scavi / demolizioni e tutela sottoservizi

- cc) l'accertamento con tutte le necessarie cautele, anche con l'esecuzione di assaggi e sondaggi eseguiti a mano e comunque nel rispetto di tutte le eventuali ulteriori indicazioni impartite dalla DL e dal CSE, della presenza o meno negli ambiti oggetto di intervento di sottoservizi, quali ad esempio condutture elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, gas, ecc, individuandone l'esatta ubicazione, eventuali danni causati a detti sottoservizi saranno addebitati all'Appaltatore;
- dd) Per procedere a lavori di demolizione, scavo, rimozioni in genere, l'appaltatore dovrà attenersi a regole di grande cautela, stante il pericolo di danneggiare inconsapevolmente impianti e sottoservizi presenti;
- ee) Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura a mezzo di assaggi eseguiti a mano la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, la presenza di impianti e sottoservizi nelle aree di scavo, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. In particolare l'impresa dovrà effettuare un rilievo degli impianti e delle tubazioni interrato, sottotraccia o nascoste, e conseguentemente predisporre o fare predisporre le opportune intercettazioni e disattivazioni, in modo tale che la demolizione non comporti danno alcuno ed interruzioni al funzionamento degli impianti medesimi e non comporti pericolo alcuno per gli utenti dei servizi ospedalieri e per le persone addette ai lavori.
- ff) Prima di effettuare scavi o demolizioni con mezzi meccanici, ove autorizzati, l'Impresa dovrà effettuare un congruo numero di sondaggi a mano, al fine di poter escludere la presenza di impianti tubazioni ecc... che fossero sfuggite al rilievo di cui sopra.
- gg) Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte.
Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti etc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni;
- hh) demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscerà eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali ritenuti non idonei;

Art. 37.2 – Oneri per prove, verifiche e collaudi

- a) la taratura e l'avviamento degli impianti, l'assistenza ai collaudi ed il coordinamento di tutti gli interventi in garanzia delle società fornitrici di apparecchiature sino all'esito favorevole dei collaudi;
- b) la manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo intercorrente fra la loro ultimazione e il collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre, per dare all'atto del collaudo, le opere stesse in perfetto stato;
- c) presentazione della dichiarazione di conformità e/o della regolarità ai sensi delle normative vigenti (impianti e dispositivi di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22/1/2008 n.37, impianti gas medicali di cui al D.Lgs. 46/97, ecc.) completa della prescritta documentazione tecnica (compreso il progetto costruttivo) e l'esecuzione di collaudi/prove, su quanto oggetto di intervento. In particolare dovranno essere presentate anche tutta la modulistica e tutte le certificazioni relative alla prevenzione incendi nonché tutta la documentazione richiesta dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, a firma dell'impresa e/o di tecnico abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 818/84. La documentazione dovrà essere presentata completa di copie dei disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati, ecc, nel numero di copie necessarie per la presentazione agli enti interessati, entro i termini prescritti dalla legge e comunque entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento. La consegna di dette certificazioni e documentazioni da parte della ditta è condizione indispensabile e necessaria per la

- complessiva rendicontazione economica dell'intervento stesso e la ASL si riserva di rivalersi sulla ditta stessa nel caso si debba ricorrere a terzi per detta certificazione o in ogni altro caso di danno accertato;
- d) i rilievi e i disegni di dettaglio costruttivo sia degli impianti che delle strutture prefabbricate e/o di modesta entità (basamenti, scale metalliche, pensiline, ecc.) necessari all'esecuzione delle opere, nonché tutte le verifiche, le indagini ed i calcoli che si renderanno necessari in quanto strettamente connessi al manufatto per la presentazione delle pratiche agli organi competenti con i relativi oneri;
 - e) redazione e consegna dei disegni costruttivi "as built" degli interventi in almeno 2 copie cartacee e file DWG in versione AUTOCAD compatibile con quanto in uso dalla Stazione Appaltante; nel caso di quadri elettrici dovrà essere fornita un'ulteriore copia a corredo del quadro stesso; la consegna di detti elaborati da parte della ditta è condizione indispensabile e necessaria per la rendicontazione economica dell'intervento stesso e la ASL si riserva di rivalersi sulla ditta stessa nel caso si debba ricorrere a terzi per detta certificazione o in ogni altro caso di danno accertato;
 - f) la presentazione della documentazione tecnica di corredo delle attrezzature, dispositivi, materiali o ricambi forniti e/o installati, quali le certificazioni o i rapporti di prova o prestazionale dovuti per norma o richiesti dalla DL, i manuali d'uso e installazione, gli schemi. La consegna di detti elaborati da parte della ditta è condizione indispensabile e necessaria per la rendicontazione economica dell'intervento stesso e la ASL si riserva di rivalersi sulla ditta stessa nel caso si debba ricorrere a terzi per detta certificazione o in ogni altro caso di danno accertato;
 - g) produzione di adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori;
 - h) pulizia e predisposizione per l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare. Entro 20 giorni dal certificato di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente liberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
 - i) il prelievo, la preparazione e l'invio agli Istituti autorizzati dei campioni di materiali o manufatti, forniti dall'appaltatore, impiegati o da impiegarsi nella costruzione, per l'esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, nonché il pagamento delle relative spese e tasse, con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, necessarie per l'esecuzione del collaudo e così anche durante le operazioni di collaudo; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità. I campioni saranno prelevati in quantità e numero conformi alla normativa vigente;
 - j) esecuzione di qualsiasi prova, verifica, misurazione, verifica iniziale impianti elettrici, ordinata dalla D.L., dall'organo di collaudo e/o prescritta dalla normativa vigente su strutture, manufatti, finiture di qualsiasi tipo, sugli impianti anche esistenti e sulle parti degli stessi;
 - k) tutte le spese connesse all'assistenza alle operazioni di collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera o finale (per saggi, sondaggi, opere provvisorie, ecc) esclusi i compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante, nonché le spese di cui all'art.224 del R.G.;
 - l) mantenimento fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire;
 - m) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di circa il 5% del materiale di finitura (pavimenti, rivestimenti, battiscopa, maniglie, porte, finestre, ecc) per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;
 - n) l'obbligo della verifica statica di quanto realizzato dall'Appaltatore secondo quanto previsto in progetto qualora i lavori da eseguire interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti dell'edificio quali coperture, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori (da realizzare od esistenti), ecc., compresa una prova di carico sulle strutture di ancoraggio per le apparecchiature pensili;
 - o) controllare accuratamente gli eventuali disegni, rilevandone eventuali errori e segnalandoli tempestivamente al Direttore dei Lavori. In virtù di quanto sopra, l'Appaltatore riconosce che nessuna deficienza od errore degli allegati potrà essere addotta a giustificazione di esecuzioni difettose o difformi dal progetto. Se richiesti dalla D.L. i disegni di dettaglio costruttivo necessari per la corretta esecuzione delle opere dovranno essere preparati, sulla base dei disegni generali, a cura e spese dell'Appaltatore. Tali disegni dovranno avere il benessere da parte della D.L., prima dell'esecuzione dei lavori.

Art. 38- Requisiti strutturali per elementi non strutturali

1. Nel caso si dovessero montare elementi strutturali secondari, impianti e attrezzature aventi rilevanza ai fini della sicurezza nei confronti sia dei carichi d'esercizio sia delle azioni sismiche, si dovranno seguire le seguenti regole.
2. In osservanza a quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 (NTC) gli elementi strutturali secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti e attrezzature (elettromedicali e non) devono garantire prestazioni adeguate in termini di resistenza, deformabilità e stabilità sia nei confronti delle azioni di natura statica (pesi propri e carichi portati) sia nei riguardi delle azioni sismiche (vedi paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 delle NTC).
3. Pertanto l'appaltatore ogni qual volta sia chiamato alla fornitura con posa in opera di tali elementi non strutturali (impianti, attrezzature, componenti non strutturali, ecc.) dovrà redigere un progetto costruttivo degli elementi strutturali di sostegno, installazione e collegamento degli elementi funzionali impiantistici e non strutturali e di tutte le attrezzature pensili, appese a solaio, ancorate a parete o a terra. Il sistema di aggancio dei vari componenti non strutturali dovrà essere ridondante e robusto (secondo il concetto di robustezza espresso dalle norme tecniche per le costruzioni) e dovrà essere sufficientemente diffuso e tale da trasferire agli elementi di supporto carichi limitati.
4. L'installazione dovrà quindi essere preceduta da un'apposita relazione di calcolo e di asseverazione strutturale ad opera di tecnico abilitato che dovrà essere redatta nel rispetto di quanto previsto dalle NTC D.M. 14/01/08 al capitolo 7 ed in particolare ai punti 7.2.3 (CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI "SECONDARI" ED ELEMENTI NON STRUTTURALI) e 7.2.4 (CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI) per quanto riguarda le azioni di calcolo dovute al sisma. Il sisma di riferimento, connotato dalla pericolosità di base e dalle caratteristiche locali del luogo, potrà essere compiutamente definito in funzione di longitudine, latitudine e caratteristiche del suolo di sedime come specificato nella norma citata. Nel caso non vengano eseguite analisi specifiche farà esplicito riferimento alla formula 7.2.1 per quanto riguarda le azioni sismiche da utilizzare nelle verifiche.
5. La redazione del progetto di cui sopra sarà a totale onere e cura del fornitore del componente da installare e dovrà essere sottoposto a verifica da parte del Direttore Lavori operativo delle strutture prima di poter essere messo in opera.
6. Le sopra citate relazioni e asseverazioni a firma di tecnico abilitato, verranno allegare alle certificazioni per il collaudo finale e saranno accompagnate da idonea dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore e dovranno riguardare:
 - i sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o delle componenti impiantistiche varie;
 - i sistemi elastici di ritegno;
 - le idonee robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi (tramezzi in foglio ed in cartongesso, tamponamenti, facciate continue vetrate o ventilate, controsoffitti ed elementi appesi, ecc).
7. Per elementi di particolare importanza potrà essere richiesto in corso d'opera anche il collaudo statico tramite idonea prova di carico dell'ancoraggio.

Art. 39- Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Art. 40 - Riservatezza e privacy

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione dei lavori è riservato agli addetti ed al personale tecnico dell'ASL addetto alla direzione e alla sorveglianza.
2. L'appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgeranno i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte del DL.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc)
4. L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quello che attiene gli interventi e la condotta dei lavori; non potrà quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazione ed elaborati, né pubblicare articoli o memorie o rilasciare notizie, rimanendo gli uffici della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie.
5. Per la contravvenzione a quanto esposto nei precedenti capoversi, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00, da detrarsi sull'ammontare del primo certificato di pagamento in liquidazione.

6. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'ASL per comportamenti difformi a quanto sopra stabilito; l'Appaltatore medesimo sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.